

Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25.

Legge finanziaria per l'anno 2011.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge: Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione delle entrate e delle spese nelle contabilità speciali)

1. In applicazione dei commi 4 e 9, dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità), nelle contabilità speciali sono incluse le somme accertate in entrata e impegnate in uscita per un importo equivalente a quello del relativo accertamento, con destinazione vincolata all'entrata, per le quali non è previsto alcun tipo di istruttoria, né la definizione di criteri di allocazione e riparto.

2. Le entrate derivanti da contabilità speciali sono accertate al momento dell'incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.

3. Le contabilità speciali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio.

4. A fine esercizio, le contabilità speciali producono normalmente un risultato algebrico nullo, fatta salva la possibilità di un avanzo con fondi vincolati, connesso a depositi cauzionali.

Art. 3.

(Indebitamento regionale)

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui definita dall'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012) e dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) nell'importo complessivo di 722.158.768,29 euro è utilizzabile per la copertura del disequilibrio derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, nel limite di 392.158.767,26 euro ed al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico.

2. L'allegato A di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2010, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009) viene così modificato:

a) l'accertamento di competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 55635 (Provento dei mutui a pareggio del bilancio) viene ridotto per un importo di 170.000.000,00 euro;

b) vengono accertati 170.000.000,00 euro sulla competenza dell'entrata di cui al capitolo n. 56335 (Provento da mutui a pareggio del bilancio derivanti da mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti).

Art. 4.

(Misure di razionalizzazione della spesa del personale)

1. Nell' ambito delle misure di contenimento delle spese di personale, la Regione adotta un programma pluriennale di razionalizzazione e riduzione delle strutture organizzative, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, e di definizione di un limite alle risorse per il trattamento accessorio, fissando l'entità delle stesse, per l'anno 2010, in 42.890.000,00 euro per le risorse decentrate e in 10.615.609,51 euro per le risorse del fondo della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5.

(Prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali:

a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) attività relative all'evento Italia 150.

2. È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 6.

(Assegnazioni per situazioni di emergenza e di crisi)

1. Le amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare le assegnazioni di fondi regionali relativi all'anno 2010 per fronteggiare situazioni di emergenza e di crisi, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 7.

(Programmi di cooperazione transfrontaliera)

1. Ai fini di un migliore utilizzo dei fondi trasferiti dall'Unione Europea, dallo Stato e da altre regioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le necessarie modifiche al bilancio di previsione per l'anno 2011 e al bilancio pluriennale per il periodo 2011-2013, con l'obiettivo di garantire:

a) una gestione delle entrate unificata per singolo programma;

b) una gestione delle spese che consenta un più rapido utilizzo delle risorse e la relativa quantificazione utilizzata dalla Regione per la realizzazione di tali progetti.

Art. 8.

(Contenimento della spesa regionale)

1. A seguito del rafforzamento delle limitazioni già in vigore per le nuove assunzioni previste dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami, per l'accesso alla dirigenza e alle

categorie, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate, in via prioritaria, oltre le rispettive scadenze.

Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario)

1. La Regione stanZIA per il periodo 2012-2016, risorse pari a 252 milioni di euro per l'anno 2012, 255 milioni di euro per l'anno 2013, 260 milioni di euro per l'anno 2014, 264 milioni di euro per l'anno 2015 e 269 milioni di euro per l'anno 2016 per la copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 10.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. La Regione stanZIA per il periodo 2012-2016, le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), pari a 357 milioni di euro per l'anno 2012, 341 milioni di euro per l'anno 2013, 341 milioni di euro per l'anno 2014, 341 milioni di euro per l'anno 2015 e 341 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di finanziare oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'articolo 9 della l.r. 1/2000.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, per il biennio 2012-2013, si provvede ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 11.

(Contributo ai comuni per il funzionamento dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione)

1. Al fine di garantire il regolare proseguimento delle attività dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, la Regione contribuisce al rimborso delle spese sostenute dai comuni per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio a partire dall'anno 2010, con un finanziamento di 120.000,00 euro annui per il periodo 2010-2013.

2. Per il 2011 si fa fronte agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 240.000,00 euro, con le risorse finanziarie stanziare nell'ambito dell'UPB DB12041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

3. Per gli anni successivi si fa fronte agli oneri di cui al comma 1 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri e modalità per l'attribuzione delle risorse previste per il funzionamento dell'Osservatorio.

Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 12.

(Disposizioni in materia di opere e lavori pubblici)

1. In attuazione degli articoli 10 e 12 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) la Regione finanzia la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali di spesa con contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo e con un limite di anni venticinque.

2. I criteri per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione stanziava nel proprio bilancio pluriennale la somma di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2012. Tale stanziamento, nel limite dell'utilizzo, definisce l'ammontare degli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria per gli anni successivi fino al loro esaurimento.

4. La necessaria copertura finanziaria è garantita da prelievi di pari ammontare dagli stanziamenti di cui alla UPB DB09011 del bilancio pluriennale 2011-2013.

Capo IV.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 13.

(Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni"), è sostituito dal seguente:

"2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013. ".

Art. 14.

(Modifica alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria; queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.".

Art. 15.

(Modifica alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)

1. L'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 5.000,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvede, direttamente o tramite una o più aziende sanitarie regionali delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale è demandato il compito, sentita la commissione consiliare competente, di individuare:

i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;

l'ammontare del fondo speciale;

la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola azienda sanitaria regionale da destinarsi al finanziamento del fondo.

4. Per assicurare la copertura finanziaria del fondo speciale le aziende sanitarie regionali trasferiscono alla Regione, o alle aziende sanitarie regionali incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3 lettera c).

5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più Aziende sanitarie regionali delegate, si provvede con le somme stanziare sull'UPB DB20091.".

Art. 16.

(Modifica alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)

1. La lettera c), del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente:

"c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate".

Art. 17.

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è sostituito dal seguente:

"2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione. ".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

"3. La quota del canone dovuta alla Regione ai sensi del comma 2 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni stipulate tra i comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria e le imprese concessionarie o sub-concessionarie. ".

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

- a) per l'esercizio finanziario 2011: 5.068.000,00 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.659.975,00 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2013: 1.957.121,00 euro.

2. L'articolo 23 della l.r. 12/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. (Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a sei anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni di cui agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale ed ai vincoli di finanza pubblica derivanti dagli impegni assunti dalla Regione.".

Art. 19.

(Modifica alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18)

1. L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali nelle seguenti modalità:

contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;

contributi in conto capitale, fino al 20 per cento degli investimenti;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro l'anno.".

Art. 20.

(Modifica alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) è sostituito dal seguente:
"2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione degli anni 2007, 2008 e 2009."

Art. 21.

(Modifica alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:
"7 bis. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione. "

Art. 22.

(Modifica alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 18)

1. L'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) è così sostituito:

"Art. 9. (Integrazione copertura della spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 200 milioni di euro per l'anno 2012.

2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 150 milioni e 100 milioni di euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con la l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011-2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB0902.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012."

Art. 23.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 2010

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Allegato A (articolo 1)



*Assessorato Bilancio e Finanze
Direzione Risorse finanziarie Settore Bilancio*

*Allegato A) al d.d.l. n.72
(Licenziato dalla 1° Commissione)*

TORINO, DICEMBRE 2010

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			5.645.842,00	5.687.342,00	5.687.342,00	5.687.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.645.842,00	5.687.342,00	5.687.342,00	5.687.342,00
		DB07051	2.158.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		DB09021	3.487.342,00	3.487.342,00	3.487.342,00	3.487.342,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00
		DB09101	8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			210.470,00	90.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		210.470,00	90.000,00	0,00	0,00
		SB01041	210.470,00	90.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			7.700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
		DB14032	7.700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			76.947,87	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		76.947,87	0,00	0,00	0,00
		DB05001	76.947,87	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			8.993.520,00	5.226.718,33	3.135.600,00	3.135.600,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.993.520,00	5.226.718,33	3.135.600,00	3.135.600,00
		DB06021	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB09101	3.135.600,00	3.135.600,00	3.135.600,00	3.135.600,00
		DB10001	7.920,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB12041	50.000,00	43.118,33	0,00	0,00
		DB13001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15001	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		SB01001	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		SB01051	900.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		DB08161	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			643.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		643.000,00	420.000,00	0,00	0,00
		DB08001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB08981	603.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			2.501.545,00	2.125.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.501.545,00	925.000,00	0,00	0,00
		DB18061	2.501.545,00	925.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		DB18062	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038			6.027.408,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.027.408,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		DB14042	6.027.408,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			79.999,99	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		79.999,99	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB18031	79.999,99	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			41.652.234,05	80.415.559,99	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			27.618.772,45	75.651.559,99	0,00	0,00
		DB13001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB13011	2.379.600,00	28.000.000,00	0,00	0,00
		DB15071	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		DB18001	25.104.130,45	46.301.559,99	0,00	0,00
		DB18011	135.042,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			14.033.461,60	4.764.000,00	0,00	0,00
		DB13012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	6.697.536,00	2.010.000,00	0,00	0,00
		DB18022	336.134,40	70.000,00	0,00	0,00
		DB18032	68.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB18052	6.931.791,20	684.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			14.153.545,03	9.676.600,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			9.807.669,00	5.876.600,00	0,00	0,00
		DB11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11041	746.795,00	340.000,00	0,00	0,00
		DB11051	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11061	1.368.720,00	1.246.600,00	0,00	0,00
		DB11071	4.815.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00
		DB11081	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	1.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB14161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14171	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB14191	1.082.154,00	950.000,00	0,00	0,00
		DB14981	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			4.345.876,03	3.800.000,00	0,00	0,00
		DB11032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11062	140.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB11072	218.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11082	2.487.876,03	2.500.000,00	0,00	0,00
		DB11092	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14172	500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000069			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000078			844.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		844.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00
		DB18011	844.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000012			733.752,39	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		733.752,39	0,00	0,00	0,00
		DB14981	733.752,39	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB18041	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			447.488,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		412.488,00	0,00	0,00	0,00
		DB11121	412.488,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11122	35.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.503.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.503.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		DB07051	1.503.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			774.665,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		774.665,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB14191	774.665,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			3.440.660,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.440.660,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		DB18051	3.440.660,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		DB09021	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		350.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	350.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB20091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			51.646,00	40.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		51.646,00	40.000,00	0,00	0,00
		DB15071	51.646,00	40.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			195.367,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		195.367,00	200.000,00	0,00	0,00
		SB01011	195.367,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			150.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		DB18061	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB18052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			4.343.503,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.343.503,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB10092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	4.343.503,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20031	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18011	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			0,00	25.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	25.000,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	25.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		DB15981	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			395.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		395.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB16021	395.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			330.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		330.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		SB01031	330.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			1.036.400,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.036.400,00	6.900.000,00	0,00	0,00
		DB17041	736.400,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	300.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			568.103,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		568.103,00	0,00	0,00	0,00
		DB10011	568.103,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB19011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			719.840,00	720.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		719.840,00	720.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB17051	719.840,00	720.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			757.939,07	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		757.939,07	0,00	0,00	0,00
		DB05001	757.939,07	0,00	0,00	0,00
		SB01041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000040			0,00	224.215,29	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	224.215,29	0,00	0,00
		DB12051	0,00	224.215,29	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			230.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		230.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB18032	230.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			138.606,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		138.606,00	0,00	0,00	0,00
		DB05051	138.606,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			50.000,00	47.416,28	47.416,28	47.416,28
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	47.416,28	47.416,28	47.416,28
		DB07011	50.000,00	47.416,28	47.416,28	47.416,28
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10101	600.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB19011	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			291.495,36	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		291.495,36	0,00	0,00	0,00
		DB10101	291.495,36	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			925.000,00	610.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		DB18031	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		725.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18032	725.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		DB19021	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB06011	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		SB01041	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			197.808,80	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		197.808,80	0,00	0,00	0,00
		DB18041	197.808,80	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			17.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		17.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
		DB13011	17.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			114.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		114.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		DB18101	114.000,00	115.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18031	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		DB18101	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			0,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19011	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB19032	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			4.888.504,64	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.888.504,64	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB10101	4.888.504,64	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000045			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		DB08151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			1.071.839,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.071.839,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14141	619.748,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14181	452.091,00	0,00	0,00	0,00
		DB14981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB08032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			445.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		445.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	445.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		DB10101	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			2.180.111,50	1.540.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.899.999,50	1.540.000,00	0,00	0,00
		DB18071	1.899.999,50	1.540.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		280.112,00	0,00	0,00	0,00
		DB18072	280.112,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			157.511,00	620.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		157.511,00	120.000,00	0,00	0,00
		DB18061	157.511,00	120.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18062	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			21.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		21.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			5.410.565,39	2.800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.410.565,39	2.800.000,00	0,00	0,00
		DB08022	5.410.565,39	2.800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			7.090.323,40	6.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.090.323,40	6.000.000,00	0,00	0,00
		DB08201	7.090.323,40	6.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			140.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		140.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB08981	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			73.000.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		71.000.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20091	71.000.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20092	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			850.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		850.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		SB01031	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			7.000.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.000.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00
		DB20011	7.000.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093			7.431.587,81	10.314.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.785.939,25	6.814.000,00	0,00	0,00
		DB18111	6.785.939,25	6.814.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		645.648,56	3.500.000,00	0,00	0,00
		DB18112	645.648,56	3.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095			3.144.347,20	4.750.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11031	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.114.347,20	4.750.000,00	0,00	0,00
		DB11032	3.114.347,20	4.750.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024			1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB08192	1.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			4.567.895,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.567.895,00	4.400.000,00	0,00	0,00
		DB11111	4.266.409,00	4.300.000,00	0,00	0,00
		DB11981	301.486,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000071			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000073			7.095.700,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.095.700,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB19032	6.795.700,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB20102	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			14.674.519,81	14.120.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		14.674.519,81	14.120.000,00	0,00	0,00
		DB18001	2.359.646,80	0,00	0,00	0,00
		DB18081	5.314.873,01	6.920.000,00	0,00	0,00
		DB18101	7.000.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB10091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016			1.187.157,81	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.187.157,81	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18082	1.187.157,81	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			500.000,00	347.852,76	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	347.852,76	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15051	500.000,00	347.852,76	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			151.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		151.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00
		DB18041	151.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		DB20102	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		DB20091	5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			611.510,81	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		287.040,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB11041	287.040,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		324.470,81	0,00	0,00	0,00
		DB11042	324.470,81	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			139.412,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		139.412,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	139.412,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			60.000.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		60.000.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00
		DB05011	60.000.000,00	59.070.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			5.432.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.432.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
		DB07051	5.432.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11071	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			16.431.450,00	12.150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		697.450,00	12.150.000,00	0,00	0,00
		DB14181	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14191	657.450,00	12.150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		15.734.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14182	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14192	15.734.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			74.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		74.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		DB11001	74.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018			0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			336.003,97	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		23.880,00	0,00	0,00	0,00
		DB11081	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	23.880,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		312.123,97	4.000.000,00	0,00	0,00
		DB11082	312.123,97	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			2.788.522,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.414.272,00	0,00	0,00	0,00
		DB17021	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB17981	314.272,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.374.250,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB17022	1.374.250,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			3.666.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB13011	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.416.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB13012	3.416.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			392.244.838,70	432.774.385,93	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		392.244.838,70	353.436.668,27	0,00	0,00
		DB12041	392.244.838,70	353.436.668,27	0,00	0,00
		DB12981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	79.337.717,66	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	79.337.717,66	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			9.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	9.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			706.250,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		706.250,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	706.250,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			50.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
		DB08201	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			1.175.520,00	388.064,92	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.175.520,00	388.064,92	0,00	0,00
		DB11111	1.175.520,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	388.064,92	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			380.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		380.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	380.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14192	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			1.314.012,00	1.315.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.314.012,00	1.315.000,00	0,00	0,00
		DB18101	1.314.012,00	1.315.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042			148.759,49	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB10031	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		148.759,49	0,00	0,00	0,00
		DB10032	148.759,49	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043			700.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044			2.582.883,31	36.950.837,42	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.582.883,31	9.950.837,42	0,00	0,00
		DB10001	587.883,31	0,00	0,00	0,00
		DB16021	1.845.000,00	9.821.267,89	0,00	0,00
		DB16981	150.000,00	129.569,53	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
		DB05012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
		DB16022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000005			2.883.253,73	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.883.253,73	4.000.000,00	0,00	0,00
		DB11041	2.883.253,73	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			9.204.099,80	17.876.996,34	535.907.702,12	410.885.702,12
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.770.191,20	17.876.996,34	535.907.702,12	410.885.702,12

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB09011	8.770.191,20	17.876.996,34	535.907.702,12	410.885.702,12
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		433.908,60	0,00	0,00	0,00
		DB09012	433.908,60	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			887.500,00	1.775.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		887.500,00	1.775.000,00	0,00	0,00
		DB19011	887.500,00	1.775.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			452.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10061	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		452.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10062	452.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10052	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026			4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
		DB19041	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029			486.438,40	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		486.438,40	250.000,00	0,00	0,00
		DB11021	486.438,40	250.000,00	0,00	0,00
		DB11981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			361.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB18111	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		211.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	211.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			790.000,00	490.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		790.000,00	490.000,00	0,00	0,00
		DB13011	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
		DB20091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		SB01042	6.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007			6.723.628,00	6.370.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.723.628,00	6.370.000,00	0,00	0,00
		DB14141	6.723.628,00	6.370.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008			1.600.000,00	899.284,25	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.600.000,00	899.284,25	0,00	0,00
		DB15021	1.600.000,00	899.284,25	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013			600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017			358.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		358.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB18051	358.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036			150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB18111	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001			134.218.730,44	135.669.663,20	700.000,00	700.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		131.595.690,44	125.841.054,30	700.000,00	700.000,00
		DB19001	1.043.190,44	900.000,00	0,00	0,00
		DB19011	31.270.000,00	31.270.000,00	700.000,00	700.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB19021	96.937.500,00	91.076.256,50	0,00	0,00
		DB19031	1.500.000,00	1.849.797,80	0,00	0,00
		DB19041	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00
		DB19981	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.623.040,00	9.828.608,90	0,00	0,00
		DB19022	300.000,00	277.469,67	0,00	0,00
		DB19032	1.600.000,00	8.883.362,22	0,00	0,00
		DB19042	723.040,00	667.777,01	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005			200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB13011	200.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007			10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20061	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009			10.000.000,00	14.644.887,88	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20021	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20091	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	4.644.887,88	0,00	0,00
		DB07002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12012	0,00	3.966.885,88	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15082	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	678.002,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011			2.667.046,33	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.667.046,33	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB20091	2.667.046,33	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012			800.000,00	2.294.989,77	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		800.000,00	2.294.989,77	0,00	0,00
		DB15052	800.000,00	2.294.989,77	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014			352.960,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		148.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB17031	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		204.960,00	0,00	0,00	0,00
		DB17032	204.960,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023			9.080.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.080.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
		DB15051	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		DB15981	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		DB17011	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		DB15052	8.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		DB19011	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			10.372.289,25	10.692.126,79	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB09011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16021	3.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.022.289,25	9.892.126,79	0,00	0,00
		DB16022	2.022.289,25	9.892.126,79	0,00	0,00
		DB16042	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17031	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14192	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20061	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000008			300.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB09021	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014			2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015			7.313.472,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.313.472,00	6.600.000,00	0,00	0,00
		SB01041	7.313.472,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000002			80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08142	80.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004			47.441.800,06	13.500.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13.146.224,00	13.500.000,00	0,00	0,00
		DB13031	13.146.224,00	13.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		34.295.576,06	0,00	0,00	0,00
		DB13032	34.295.576,06	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007			0,00	11.311,38	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	11.311,38	0,00	0,00
		DB19041	0,00	11.311,38	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008			250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	250.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000013			2.949.760,00	2.949.760,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.949.760,00	2.949.760,00	0,00	0,00
		DB18101	180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
		SB01031	2.769.760,00	1.769.760,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000014			1.413.467,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		413.467,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB05051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	93.467,00	0,00	0,00	0,00
		DB14981	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB17021	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18061	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19011	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB20011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20981	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB02981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB10062	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11032	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20102	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000015			5.093.280,00	5.126.720,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.093.280,00	5.126.720,00	0,00	0,00
		DB08032	4.820.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	273.280,00	126.720,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000020			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000021			1.920.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.920.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB18091	1.920.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10101	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000034			0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18081	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB13022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000037			989.509,12	1.047.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		989.509,12	1.047.000,00	0,00	0,00
		DB11111	989.509,12	1.047.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB11112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000038			129.760,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		129.760,00	0,00	0,00	0,00
		DB17011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17021	129.760,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000005			0,00	225.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	225.000,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	225.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000009			6.124.740,00	5.204.732,99	800.000,00	800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.579.540,00	5.204.732,99	800.000,00	800.000,00
		DB11001	996.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB11041	67.508,00	70.000,00	0,00	0,00
		DB12011	1.595.272,00	1.724.732,99	0,00	0,00
		DB12041	5.760,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		DB18041	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB19041	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB20091	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		545.200,00	0,00	0,00	0,00
		DB11012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19032	545.200,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000010			801.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		801.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB08022	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB13032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18082	801.250,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10061	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10062	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000014			65.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		65.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	65.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000015			6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000018			4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20032	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 2007/000019			9.765.098,00	19.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.765.098,00	19.900.000,00	0,00	0,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01041	9.765.098,00	19.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000022			1.655.809,20	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.655.809,20	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB18091	1.655.809,20	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB20091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000023			1.409.928,05	1.450.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		DB17051	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.309.928,05	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB17052	1.309.928,05	1.000.000,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000025			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000028			81.791.840,00	92.374.734,67	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		68.800.000,00	80.694.867,07	0,00	0,00
		DB15071	68.800.000,00	80.694.867,07	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		12.991.840,00	11.679.867,60	0,00	0,00
		DB15082	12.991.840,00	11.679.867,60	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000002			43.173,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		43.173,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	43.173,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000012			2.251.850,00	1.680.000,00	680.000,00	680.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		650.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
		DB07041	650.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		DB20061	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.601.850,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB11032	1.601.850,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000013			3.914.826,68	8.871.754,80	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.914.826,68	8.871.754,80	0,00	0,00
		DB08022	131.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10082	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	4.087.617,19	0,00	0,00
		DB13032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15082	2.314.160,00	2.314.160,00	0,00	0,00
		DB18032	389.999,99	803.825,01	0,00	0,00
		DB18082	464.750,00	1.141.152,60	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB18092	398.263,00	325.000,00	0,00	0,00
		DB18112	216.653,69	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000014			903.040,00	520.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB08141	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		803.040,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB08002	803.040,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000016			373.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		373.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14181	343.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14981	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000017			500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB11012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11032	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000018			716.008,40	801.720,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		695.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB16021	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		DB18011	345.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		21.008,40	201.720,00	0,00	0,00
		DB18012	21.008,40	201.720,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000023			166.140.823,13	160.075.646,37	160.075.646,37	160.075.646,37
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		166.140.823,13	160.075.646,37	160.075.646,37	160.075.646,37
		DB07021	1.750.000,00	1.659.569,76	1.659.569,76	1.659.569,76
		DB07031	1.200.000,00	1.090.574,41	1.090.574,41	1.090.574,41
		DB07051	162.916.167,13	157.325.502,20	157.325.502,20	157.325.502,20

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB11121	274.656,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000028			180.000,00	209.856,85	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		180.000,00	209.856,85	0,00	0,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15081	150.000,00	179.856,85	0,00	0,00
		DB15981	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000029			1.111.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.111.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11021	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11031	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000031			630.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		630.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB17041	630.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000034			40.905.923,60	32.334.353,96	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		40.905.923,60	31.834.353,96	0,00	0,00
		DB15001	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15041	36.675.923,60	30.268.812,04	0,00	0,00
		DB15051	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		DB15981	230.000,00	265.541,92	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB15052	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 2008/000036			16.963.319,00	20.571.135,34	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			6.271,00	6.378,00	0,00	0,00
		DB11111	6.271,00	6.378,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			16.957.048,00	20.564.757,34	0,00	0,00
		DB08002	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		DB10062	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10102	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11042	41.100,00	90.872,00	0,00	0,00
		DB11082	315.000,00	420.000,00	0,00	0,00
		DB11112	13.288,00	13.515,00	0,00	0,00
		DB12032	3.976.500,00	7.043.809,54	0,00	0,00
		DB13022	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14002	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14032	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14192	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15052	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15082	2.668.160,00	8.090.040,00	0,00	0,00
		DB18032	252.000,00	648.000,00	0,00	0,00
		DB18062	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18082	0,00	58.520,80	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	696.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000001			20.575.000,00	16.934.133,43	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			5.075.000,00	4.344.153,88	0,00	0,00
		DB16031	4.925.000,00	4.204.153,88	0,00	0,00
		DB16981	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		DB17041	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			15.500.000,00	12.589.979,55	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
		DB16032	15.500.000,00	12.589.979,55	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000002			5.209.752,41	5.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.218.367,30	1.500.000,00	0,00	0,00
		DB18091	1.218.367,30	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.991.385,11	4.000.000,00	0,00	0,00
		DB18092	3.991.385,11	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000004			14.485.198,00	13.115.198,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.985.198,00	8.115.198,00	0,00	0,00
		DB14161	870.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14171	8.115.198,00	8.115.198,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB14172	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB13021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000011			554.250,00	274.175,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		554.250,00	274.175,00	0,00	0,00
		DB18041	554.250,00	274.175,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000013			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000016			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB19011	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000022			0,00	2.587.099,49	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19041	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.587.099,49	0,00	0,00
		DB12022	0,00	2.587.099,49	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000024			1.051.760,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.051.760,00	0,00	0,00	0,00
		DB17031	1.051.760,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000025			1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB06001	850.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB06011	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 2009/000026			30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB17031	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000029			50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		DB07002	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000030			14.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		14.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB17022	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB19032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000037			0,00	626.083,19	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	626.083,19	0,00	0,00
		DB19001	0,00	626.083,19	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000010			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000015			707.000,00	77.700,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		707.000,00	77.700,00	0,00	0,00
		DB11042	107.000,00	77.700,00	0,00	0,00
		DB15082	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2010	Stanziamiento per l'anno 2011	Stanziamiento per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013
LEGGE REGIONALE N. 2010/000018			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB11001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000019			202.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		202.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11012	202.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000022			600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB05041	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 72

Legge finanziaria per l'anno 2011.

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 settembre 2010.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 1 ottobre 2010.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 dicembre 2010 con relazione di Franco Maria Botta.
- Approvato in Aula il 23 dicembre 2010, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 9 voti contrari, 2 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 10 (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta

giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.”

- Il testo dell' articolo 29 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R è il seguente:

“Art. 29 (*Iscrizione delle contabilità speciali della spesa*)

1. Le contabilità speciali della spesa di cui all' articolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, sono indicate tra le suddivisioni dell'unità previsionale di base della spesa corrispondente al centro di responsabilità amministrativa competente in materia di bilanci e finanze.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell' articolo 3 della l.r. 15/2010 è il seguente:

“Art. 3 (*Indebitamento*)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 558.428.275,40.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DB09021 e UPB DB09043 (ex UPB DB09023) del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.”

- Il testo dell' articolo 3 della l.r. 18/2010 è il seguente:

“Art. 3 (*Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui*)

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall' articolo 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) è incrementata di euro 163.730.492,89 nell'ambito dell'UPB DB0902.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.”

- Il testo dell' articolo 1 della l.r. 16/2010 è il seguente:

“Art. 1 (*Approvazione del rendiconto*)

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2009, è approvato con le risultanze riportate nell'Allegato A.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell' articolo 9 del d.l. 78/2010 è il seguente:

“Art. 9 (*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14. (24)

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici

complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

- a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
- b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 14.

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani,

dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35-bis. L' articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato alla nota dell'articolo 1.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 4. *(Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione)*

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;
- b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti e' lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

- a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;
- b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;
- c) individua i costi degli interventi e le priorità d'attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti e' adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 34/1998. Il piano adottato e' trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d'intesa con gli enti locali:

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;
- d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma triennale e' sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma e' allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 422/1997 e secondo le indicazioni dell' articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all' articolo 8 del d.lgs. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall' articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.”.

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 9. (*Accordi di programma*)

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato alla nota dell'articolo 1.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (*Legge finanziaria*)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato alla nota dell'articolo 1.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 18/1984 è il seguente:

“Art. 10 (*Interventi finanziari*)

1. La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei costi di realizzazione delle opere.

2. Nel Piano pluriennale di intervento e nei Programmi annuali, di cui i precedenti articoli 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso, nonché le modalità e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 18/1984 è il seguente:

“Art. 12 (*Fidejussioni e contributi in annualità*)

1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo con:

- a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
- b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.

1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all'interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico.

1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.

2. La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

3. La Regione concede agli Enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 64/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 2

1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della "Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per Azioni", per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.

2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell' UPB DB11041 (Agricoltura Sviluppo delle produzioni zootecniche Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 24 (*Variazioni al bilancio*)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con un provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le spese in annualità ed a pagamento differito, per quelle direttamente regolate dalla legge e per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, queste ultime potranno essere oggetto di variazioni compensative, con un provvedimento amministrativo della giunta, solo fra capitoli di spesa obbligatoria all'interno della stessa unità previsionale di base.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso

programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 (*Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni*)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione; possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo; purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene; e degli investimenti effettuati;

f) il procedimento per il rilascio della concessione e' soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e' tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione e' pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7 (*Concessione acque minerali e di sorgente*)

1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone dovuta alla Regione ai sensi del comma 2 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni stipulate tra i comuni sul cui territorio è ubicato lo

stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

- a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;
- b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;
- c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

“Art. 9-bis (*Sperimentazioni gestionali*)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

- a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;
- c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
- d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
- e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
- f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 3/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14*)

1. L'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (*Concessione acque minerali e di sorgente*)

1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.

4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione:

a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere;

b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;

c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali."

2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione degli anni 2007, 2008 e 2009.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 61 della l.r. 22/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 61 (*Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane*)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente, la Regione adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno solare di riferimento raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esonero entro la data annualmente stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. È data facoltà all'amministrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze funzionali e

organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esonero, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

4. I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione regionale.

5. Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall'amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non dirigente dipendente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale, finalizzati all'effettiva riduzione della spesa del personale.

7. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.

7 bis. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione.

8. Con propri atti organizzativi l'amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, in materia di trattenimento in servizio.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell' articolo 2 della l.r. 35/2008 è il seguente

“Art. 2 (*Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2*)

1. L'articolo 1 della l.r. 2/2003, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:

- a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;
- c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:

- a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

DB0902 (Risorse finanziarie segreteria Direzione DB09 - Titolo 2: spese in conto capitale)

DB09011 (Risorse finanziarie bilancio - Titolo 1: spese correnti)

DB11041 (Agricoltura Sviluppo delle produzioni zootecniche - Titolo 1: spese correnti)

DB12041 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica servizi di trasporto pubblico - Titolo 1: spese correnti)

DB20091 (Sanità Allocazione e controllo risorse finanziarie - Titolo 1: spese correnti)